REGOLAMENTO DIDATTICO CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (DASL)

Istituto Europeo di Design S.B.p.A (di seguito IED) rilascia titoli di Diploma Accademico di Secondo Livello (in seguito denominati anche Corsi DASL) riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nel comparto dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).

Il presente Regolamento Didattico disciplina gli ordinamenti e gli aspetti legati all'organizzazione delle attività didattiche comuni ai Corsi di Studi. Gli aspetti amministrativi connessi alle ammissioni, alle immatricolazioni e alla carriera accademica degli Studenti sono disciplinati dalle procedure di Ammissione e Iscrizione e dal Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (di seguito anche Regolamento Generale DASL) e dall'Appendice Amministrativa al Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (di seguito anche Appendice Amministrativa DASL).

IED si riserva la facoltà di apportare modifiche, aggiornamenti e variazioni al presente documento e a tutti i Regolamenti richiamati, dandone opportuna informazione agli Studenti.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altra precedente versione dello stesso.

I. ANNO ACCADEMICO

Art.1 CALENDARIO ACCADEMICO

1.1 L'anno accademico è suddiviso in due semestri, ciascuno dei quali è costituito da una sessione didattica e da sessioni di esame di profitto per la verifica dell'apprendimento.

1.2 La sessione didattica di ciascun semestre è composta da lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio, seguite, a chiusura del semestre, da un periodo dedicato alla verifica dell'apprendimento. L'attività didattica ordinaria si articola da ottobre a settembre.

1.3 L'orario di svolgimento delle lezioni può contemplare la fascia diurna e serale dal lunedì al sabato.

1.4 L'ora di lezione è convenzionalmente fissata in 60 minuti e potrà ricomprendere i tempi tecnici necessari per fini organizzativi.

1.5 Il calendario accademico viene consegnato agli Studenti all'inizio del corso.

ART. 2 PIANO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI

2.1 Il piano di utilizzo degli spazi definisce la disponibilità delle aree da destinarsi alle attività didattiche e di studio, nonché i rispettivi orari di utilizzo.

2.2 Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni.

2.3 In rapporto agli obiettivi didattici e alla più efficace organizzazione delle attività IED si riserva di disporre, a proprio insindacabile giudizio, variazioni alle giornate e all'orario di svolgimento delle lezioni, in via sia provvisoria sia definitiva, dandone opportuna comunicazione agli Studenti.

2.4 Per esigenze organizzative e per migliorare i servizi offerti, i corsi possono svolgersi in spazi / edifici diversi da quelli originariamente previsti.

ART. 3 CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONI) E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LIBRETTO ACCADEMICO DIGITALE DELLO STUDENTE

3.1 Le Segreterie, per competenza, rilasciano su specifica richiesta dello Studente i seguenti certificati:

- Certificato di Iscrizione rilasciato una volta verificata la presenza di tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione ai Corsi di Studio e la regolarità della posizione amministrativa dello Studente.
- Certificati di frequenza e i successivi certificati relativi alla carriera accademica dello Studente (esami sostenuti e Crediti Formativi acquisiti).

3.2 In alternativa, lo Studente può stampare in autonomia dei modelli precompilati per l'autocertificazione dei dati relativi alla propria carriera in IED accedendo con le credenziali, fornite da IED all'atto dell'immatricolazione, all'area

"Segreteria" dello Student information System (di seguito anche SIS) denominato IED Campus (**www.campus.ied.it**).

3.3 Nell'area "Carriera" del SIS IED Campus, lo Studente può monitorare l'avanzamento della propria carriera accademica del Corso al quale risulta iscritto. Sul libretto accademico vengono riportate le votazioni ottenute in ciascun esame sostenuto: tali indicazioni devono coincidere con quelle risultanti nei verbali d'esame. Nel caso in cui, per qualunque ragione, non fosse riscontrata da IED coincidenza di registrazione, verranno considerati i dati e il voto d'esame riportati sul relativo verbale d'esame.

3.4 Al fine dell'identificazione personale e di accesso ai servizi accademici, viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.

II. ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

ART. 4 IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI

4.1 Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio e le attività didattiche sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi, quale misura dell'impegno e dei risultati dell'apprendimento dello Studente.

4.2 Per i Corsi di Studio riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche MUR), IED è autorizzato a rilasciare Diplomi Accademici di Secondo Livello (di seguito anche DASL) agli Studenti che abbiano i requisiti per iscriversi ai suddetti Corsi di Studio. Con la frequenza di tali Corsi di Studio e con il superamento dei relativi esami, lo Studente che ne abbia i requisiti di iscrizione consegue Crediti Formativi Accademici (di seguito anche CFA).

4.3 I Crediti Formativi Accademici (CFA), rilasciati da IED, quale istituzione autorizzata a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per i Corsi di Studio riconosciuti dal MUR, sono regolati dal DPR 8 luglio 2005, n. 212 e s.m.i..

4.4 Per CFA si intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività di laboratorio e lo studio individuale, richiesto allo Studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio.

4.5 I CFA corrispondenti a ciascuna attività sono acquisiti dallo Studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

4.6 A 1 CFA corrispondono di norma 25 ore di attività svolte, comprensive di lezioni teoriche, laboratori e progettazioni e studio individuale, salvo quanto diversamente specificato negli ordinamenti dei corsi di studio.

4.7 La quantità media di lavoro di apprendimento dello Studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno corrispondenti a 1500 ore complessive, per un totale di 120 CFA nell'arco dei due anni, salvo quanto diversamente specificato negli ordinamenti dei corsi di studio.

4.8 La frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegna, di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50%, alle attività di laboratorio il 100%.

4.9 Il Regolamento Didattico prevede forme di verifica periodica dei Crediti Formativi acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di Crediti Formativi da acquisire da parte dello Studente in tempi determinati.

ART. 5 PIANO DI STUDI

5.1 Il Piano di Studi è il percorso che comprende tutte le attività formative che lo Studente deve svolgere per conseguire il Diploma Accademico di Secondo Livello. Le attività formative del Piano di Studi stabilite dagli ordinamenti didattici di corso possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, che includono anche quelle erogate fuori sede e in e-learning, ovvero con l'uso di tecnologie multimediali e di Internet.

5.2 Le attività formative del Piano di Studi possono essere svolte, in tutto o in parte, in lingua straniera, con diversa progressione temporale.

5.3 La predisposizione del Piano di Studi rispetta la sequenza tra gli insegnamenti secondo la progressione per anni di corso indicata nell'ordinamento didattico e nell'Handbook di corso.

5.4 Le attività formative possono avere durata annuale o semestrale.

5.5 Il Piano di Studi stabilisce una serie di precedenze degli insegnamenti, definite propedeuticità, in base alle quali, per accedere alla sessione di esame di alcuni insegnamenti, è necessario averne superati altri, ritenuti ad essi propedeutici. La propedeuticità definisce un vincolo di progressione degli studi, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall'annualità del Corso di Studi.

5.6 Gli insegnamenti possono eventualmente articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno dei programmi.

5.7 La frequenza ai Corsi di Studio è obbligatoria nella misura pari all'80% del monte ore previsto per ciascuno degli insegnamenti previsti dal Piano di Studi, con l'esclusione dello studio individuale.

5.8 In caso di un evento significativo o di gravi circostanze non imputabili allo Studente, lo Studente stesso che superi il margine di assenza consentito di cui al precedente art. 5.7. può presentare una richiesta di valutazione volta a giustificare l'assenza straordinaria, compilando il modulo reperibile nelle segreterie didattiche. Il Coordinatore Accademico di Sede una volta verificate le motivazioni presentate si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di

accettare o rifiutare la richiesta volta a giustificare l'assenza.

5.9 Le attività formative sono impartite sotto forma di lezioni, esercitazioni laboratoriali, seminari e altre forme didattiche, nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici.

5.10 La lezione frontale è finalizzata al trasferimento di conoscenze teoriche generali o specialistiche relative a una disciplina o ad un argomento specifico. Può avere carattere introduttivo, metodologico, tecnico o di contesto. Le esercitazioni laboratoriali consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni e applicazioni di princìpi e metodi, presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse e integrate alla disciplina di riferimento, svolte dallo Studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico. Il seminario consiste in incontri in cui vengono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti.

ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE

6.1 Le attività formative sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- **a.** Attività formative relative alla formazione di base: forniscono elementi conoscitivi propedeutici, informazioni e strumenti metodologici e analitici di tipo generale nei diversi ambiti disciplinari.
- **b.** Attività formative caratterizzanti: forniscono conoscenze indispensabili per la definizione dei contenuti culturali e tecnici, nonché le abilità e le competenze specialistiche che qualificano le figure professionali.
- **c.** Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
- **d.** Attività formative dirette alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera.
- **e.** Attività formative ulteriori, se previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studi, dirette all'acquisizione di conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo tra cui:
  - Workshop/Progetti aziendali: attività progettuali intensive della durata di una o più settimane in collaborazione con aziende e su temi ispirati dalle aziende stesse;
  - Seminari professionalizzanti: finalizzati all'acquisizione di competenze relazionali e organizzative e all'apprendimento di regole giuridico-economiche della pratica professionale.
- **f.** Attività formative autonomamente scelte dallo Studente. IED propone annualmente un elenco di insegnamenti a scelta, fra i quali lo Studente indica le proprie preferenze in base ai suoi interessi. Gli insegnamenti a scelta sono a numero programmato: le iscrizioni sono accolte secondo l'ordine di presentazione della domanda e, in caso di domande eccedenti i posti disponibili, si procede a una riassegnazione;
- **g.** Attività di tirocinio (stage): il tirocinio consiste in un periodo di sperimentazione della pratica professionale mediante la realizzazione di progetti individuali o di gruppo in collaborazione con istituzioni o aziende. Eventuali attività di tirocinio possono essere organizzate da IED nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento e previa stipula di apposita convenzione con i soggetti partner (enti, aziende, centri di ricerca, studi professionali). Lo Studente può svolgere tale attività di progetto e di ricerca dopo aver conseguito il diploma.

6.2 I contenuti delle attività formative sono indicati nel Piano degli Studi annuale del corso. L'impegno richiesto è commisurato al numero di Crediti Formativi per esse previsto dal Piano di Studi.

ART. 7 PIANO DI STUDI INDIVIDUALE

7.1 Lo Studente può personalizzare il Piano di Studi Individuale indicando le proprie preferenze tra le attività formative a scelta, programmate annualmente da IED, e le specializzazioni, ove attivate. IED comunica l'approvazione o il rifiuto del Piano di Studi individuale entro l'inizio dell'anno accademico. Il giudizio di IED è insindacabile.

7.2 IED ha la facoltà di non attivare le specializzazioni. Qualora una specializzazione non venga attivata, IED ne dà tempestiva comunicazione agli Studenti interessati, i quali sono tenuti a ridefinire il proprio Piano di Studi scegliendo tra i percorsi formativi attivati per l'anno accademico di riferimento.

7.3 Lo Studente iscritto al primo anno presenta a IED la domanda di approvazione del Piano di Studi Individuale per l'anno successivo entro i termini stabiliti da IED comunicati agli Studenti.

7.4 Entro il 31 maggio del primo anno di corso lo Studente può modificare il Piano di Studi iniziale, solo per l'annualità di corso successiva a quella frequentata, presentando apposita domanda. IED comunica l'approvazione o il rifiuto delle modifiche richieste entro l'inizio dell'anno accademico. Il giudizio di IED è insindacabile.

7.5 Lo Studente può inoltre definire il proprio Piano di Studi Individuale scegliendo tra le attività ulteriori programmate di anno in anno da IED, secondo le modalità specificate durante ogni anno accademico.

III. AMMISSIONI

ART. 8 REQUISITI DI AMMISSIONE

8.1 Per essere ammessi ai corsi DASL occorre essere in possesso di un diploma accademico di primo livello o laurea o altro titolo equivalente, anche conseguito all'estero e valutato idoneo per l'immatricolazione. A questo proposito, per le ammissioni a corsi DASL, si faccia riferimento alle disposizioni ministeriali contenute nel documento: Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione di Studenti stranieri/ internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia, presente sul sito Universitaly (https://www.universitaly.it/it/studenti-stranieri).

8.2 Possono essere ammessi anche gli Studenti diplomandi/laureandi (cosiddetta "immatricolazione sub condizione"), ovvero coloro che siano in procinto di conseguire il diploma accademico/laurea, o altro titolo equivalente valido per l'immatricolazione al corso, purché il titolo sia conseguito entro il termine applicabile dell'art. 4.4 del Regolamento Generale DASL e la documentazione richiesta sia consegnata entro il termine di cui all'art. 4.5 del medesimo Regolamento.

8.3 Fatte salve le ipotesi di immatricolazione sub condizione previste dal precedente art. 8.2 e dagli artt. 4.9 e 4.12 del Regolamento Generale DASL, l'ammissione può essere accettata solo a seguito della consegna di tutta la documentazione richiesta e della verifica della medesima.

ART. 9 AMMISSIONE IN BASE A TITOLO DI STUDIO STRANIERO

9.1 L'ammissione ai Corsi di Studio dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è regolamentata dalle disposizioni generali contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché dalle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 9.1, IED può:

a. determinare il numero massimo di Studenti stranieri che possono essere ammessi al primo anno per ogni Corso di Studi, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali. Il numero di iscritti ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello viene comunicato al MUR;

b. approvare, su proposta delle strutture didattiche, le eventuali modalità di svolgimento delle prove di accesso;

c. emanare ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli Studenti stranieri nella struttura accademica.

ART. 10 ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE INIZIALE AI FINI DELL'AMMISSIONE

10.1 Il numero massimo degli Studenti ammessi ai Corsi di Studio è programmato in relazione al rapporto tra Studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative.

10.2 I Corsi di Studio possono essere ad accesso programmato, subordinato a prove di accesso per titoli e/o per esami o ad accesso libero, subordinato a una valutazione del livello. Per l'ammissione ai corsi ad accesso libero e ai corsi per i quali è prevista una limitazione degli accessi, lo Studente deve essere in possesso di una adeguata preparazione iniziale definita dall'ordinamento del corso approvato con DM.

10.3 IED definisce i criteri di valutazione e le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale per l'ammissione ai corsi.

10.4 Se l'esito della verifica del possesso della preparazione iniziale per l'ammissione ai corsi è negativo il Coordinatore Accademico di Sede, in accordo con il responsabile di Scuola può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi.

10.5 Il Coordinatore Accademico di Sede, in accordo con il responsabile di Scuola può proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale per l'ammissione al corso, anche in collaborazione con gli Istituti di Istruzione secondaria superiore e altre istituzioni formative.

10.6 Lo Studente deve essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante la conoscenza della lingua di svolgimento del corso. La conoscenza linguistica richiesta deve corrispondere ad un livello B2, come da struttura del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), così composta:

- A1 Breakthrough: livello introduttivo;
- A2 Waystage: livello sopravvivenza;
- B1 Threshold: livello intermedio;
- B2 Vantage: livello intermedio superiore;
- C1 Effective Proficiency: livello avanzato;
- C2 Mastery: livello padronanza.

Il livello di conoscenza della lingua di erogazione del corso può essere dimostrato dallo Studente tramite presentazione di valida certificazione riconosciuta, oppure accertato da IED tramite test di verifica durante la fase di ammissione al Corso di Studi.

10.7 Per i corsi per i quali è prevista una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata al superamento di una

prova o regolata da altro strumento di valutazione, definiti dall'ordinamento del corso approvato con DM.

IV. ISCRIZIONE

ART. 11 IMMATRICOLAZIONE

11.1 Si considera immatricolato lo Studente iscritto per la prima volta ad un Corso di Studi IED.

11.2 L'immatricolazione potrà perfezionarsi solo a seguito della verifica da parte di IED della documentazione richiesta, dettagliata nelle procedure di ammissione pubblicate annualmente sul sito istituzionale IED, prodotta in fase di immatricolazione. IED si riserva di procedere alla verifica di idoneità dei titoli di studio presentati, siano essi italiani o stranieri, come specificato dal Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello.

11.3 Gli Studenti vengono considerati iscritti al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione e alla effettiva ricezione da parte di IED del pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il Diritto allo Studio.

11.4 Le immatricolazioni all'anno accademico sono aperte secondo i termini stabiliti dall'art. 4.1 del Regolamento Generale DASL, applicabili in funzione della necessità di richiedere il visto di studio. Le eventuali domande presentate in ritardo sono valutate secondo quanto previsto dal medesimo Regolamento.

11.5 Per quanto concerne la normativa (L. 12.04.2022 n. 33 e DM n. 933/2022) che disciplina la facoltà di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di Secondo Livello o di perfezionamento o master presso le Università e le istituzioni AFAM si faccia riferimento al Regolamento Generale Corsi DASL.

11.6 Tutte le tasse e i contributi riguardanti l'ammissione, l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di Studio sono riportate nel materiale informativo pubblicato annualmente.

ART. 12 IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI UE ED EXTRA UE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

12.1 La domanda di immatricolazione dello Studente in possesso di titolo di studio estero è accolta alle seguenti condizioni:

a. che dalla documentazione pervenuta e/o dalla Dichiarazione di Valore del titolo di studio straniero, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, risulti che il titolo conseguito consenta l'accesso al Corso di Studi che lo Studente ha scelto di frequentare presso IED. Le eventuali attività formative aggiuntive e propedeutiche richieste ai fini dell'ammissione sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento e dagli artt. 3.5 e 6.14 del Regolamento Generale DASL, nel rispetto dei requisiti curriculari e delle modalità di verifica della preparazione iniziale;

b. che il titolo di studio estero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici;

c. che il livello accertato di conoscenza della lingua di svolgimento del corso corrisponda al livello minimo richiesto.

12.2 Per l'idoneità dei titoli esteri e le relative procedure si faccia riferimento alle disposizioni ministeriali presenti sul sito Universitaly (https://www.universitaly.it/it/studenti-stranieri).

12.3 A seguito della consegna della documentazione scolastica originale, IED provvederà alla verifica di idoneità del titolo di studio straniero richiesto per l'accesso al Corso DASL.

ART. 13 ISCRIZIONE AL CORSO

13.1 Per iscrizione si intende l'iscrizione a un anno accademico del Corso di Studi. Con l'iscrizione lo Studente si impegna a versare tassa di iscrizione, tassa DSU, retta di frequenza e ogni altro importo dovuto ai sensi dei vigenti Regolamenti per l'intero anno accademico, a seguire lezioni e insegnamenti, a partecipare alle attività formative e di laboratorio previste, a recuperare eventuali Crediti Formativi, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di Crediti Formativi previsti dal Piano di Studi. Lo Studente si impegna, altresì, ad osservare i Regolamenti e le disposizioni emanate da IED.

13.2 Gli Studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambio internazionale sono equiparati agli Studenti regolarmente iscritti.

13.3 Lo Studente con carriera accademica attiva iscritto a un corso IED può rientrare in una delle seguenti condizioni:

- **Immatricolato Sub-Condizione**: colui che al momento dell'immatricolazione non abbia ancora conseguito il titolo di accesso o completato la documentazione prescritta, nei casi consentiti dagli artt. 4.9 e 4.12 del Regolamento Generale DASL, e che deve conseguire il titolo e consegnare la documentazione entro i rispettivi termini degli artt. 4.4 e 4.5 del medesimo Regolamento.
- **Con Riserva**: colui che rinnovi l'iscrizione agli anni accademici successivi al primo, pur non avendo ancora conseguito il numero minimo di Crediti Formativi necessari per il prosieguo degli studi. In tal caso l'iscrizione sarà confermata unicamente al raggiungimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'anno successivo entro la sessione ordinaria autunnale, o comunque prima dell'inizio dell'anno accademico.
- **Ripetente**: colui che non abbia ottenuto i Crediti Formativi e rispettato i requisiti accademici per accedere

all'anno successivo.

- **Fuori Corso**: colui che non abbia acquisito i Crediti Formativi necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del Corso di Studi (due anni).
- **Diplomando:** colui che deve conseguire unicamente i Crediti Formativi relativi alla Prova Finale.
- Tesista: colui che ha conseguito tutti i Crediti formativi del piano di studi e deve unicamente discutere il progetto di tesi davanti ad apposita commissione di valutazione.
- Uditore: colui che è interessato ad approfondire specifici argomenti previsti nel piano di studi dei corsi erogati da IED frequentando singoli insegnamenti, fino ad un massimo di tre. Allo Studente uditore viene rilasciato un certificato di frequenza senza il riconoscimento di CFA.

ART. 14 ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO DI CORSO

14.1 Lo Studente rinnova l'iscrizione al secondo anno di Corso nelle forme e nei modi e secondo i termini indicati nel Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza deve essere autorizzato da IED.

14.2 Per poter accedere al secondo anno lo Studente deve conseguire un numero di Crediti Formativi minimo previsto dal Piano di Studi e nel successivo art. 22.1.

ART. 15 ISCRIZIONE CON RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI

15.1 I diplomati in possesso di titoli di Diploma Accademico o di Laurea o titoli esteri equivalenti ritenuti idonei, ovvero, gli Studenti in possesso di Crediti Formativi maturati in carriere accademiche precedenti, e in possesso dei requisiti di ammissione ai corsi, possono chiedere l'immatricolazione a un corso di diploma con il riconoscimento della carriera accademica pregressa, ottenendo una conseguente abbreviazione di carriera.

15.2 Ai fini dell'iscrizione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello possono essere riconosciuti gli studi pregressi e convalidati i relativi Crediti Formativi maturati presso Istituzioni o corsi ufficialmente riconosciuti nel sistema educativo di riferimento.

15.3 La domanda di riconoscimento della carriera pregressa deve essere presentata secondo i tempi previsti per le iscrizioni ordinarie, presentando la seguente documentazione:

- Titolo di studio richiesto per l'accesso ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello.
- Certificazione da parte dell'istituzione di provenienza dell'interruzione degli studi pregressi (foglio di congedo o rinuncia agli studi o titolo accademico conseguito).
- Certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi maturati.
- Certificazione da parte dell'Istituzione di provenienza degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi maturati in carriera ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
- Programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto.

15.4 La struttura didattica della sede IED competente procede con la valutazione della carriera e sentito il Consiglio Accademico convalida i Crediti Formativi compatibili con il Piano di Studi.

15.5 Gli insegnamenti convalidati vengono inseriti tramite l'attribuzione di un voto o di un giudizio idoneità prevedendo come data di esame quella di iscrizione al Corso di Studi.

15.6 Ricevuta la conferma di accettazione, lo Studente viene iscritto con i Crediti Formativi riconosciuti ed è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione annuale, della tassa regionale per il Diritto allo Studio e della retta di frequenza calcolata secondo i Crediti Formativi acquisiti, come indicato annualmente nell'Appendice Amministrativa DASL.

15.7 Non sono accettate richieste di riconoscimento di Crediti Formativi acquisiti prima dell'immatricolazione al Corso di Studi IED, qualora siano presentate successivamente all'immatricolazione stessa. Tale limitazione non si applica al riconoscimento degli esami e dei Crediti Formativi conseguiti durante il Corso di Studi IED nell'ambito di programmi di mobilità studentesca oggetto di convenzione. Questi sono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello Studente, secondo quanto previsto dall'art. 29.2 del presente Regolamento.

ART. 16 ISCRIZIONE A CORSI DI INSEGNAMENTO SINGOLI

16.1 Gli Studenti iscritti presso Istituzioni accademiche e/o universitarie con cui IED ha stipulato specifiche convenzioni, ad esclusione di accordi Erasmus+ o Exchange Study Program, possono essere ammessi a singoli insegnamenti, presentando apposita domanda entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie. Le singole convenzioni regolamentano il numero degli insegnamenti a cui gli Studenti possono essere ammessi, i relativi Crediti Formativi e le condizioni di ammissione. Al termine del corso gli Studenti ottengono un certificato attestante gli esami sostenuti e i Crediti Formativi acquisiti.

16.2 In assenza di specifiche convenzioni con altre Istituzioni accademiche e/o universitarie, alla persona interessata a frequentare singoli insegnamenti per approfondire specifici argomenti, e in possesso dei requisiti di ammissione previsti per quello specifico corso o insegnamento è consentito iscriversi in qualità di Uditore come definito

al precedente art. 13.3. L'iscrizione a singoli insegnamenti prevede il versamento di specifiche tariffe, come specificato nell'Appendice Amministrativa DASL.

V. ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

ART. 17 AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO

17.1 Per essere ammesso agli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio Piano di Studi lo Studente deve:

- **a.** essere in regola con l'iscrizione al Corso di Studi tramite il pagamento degli importi dovuti a titolo di tassa d'iscrizione, tassa DSU nonché retta di frequenza secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti;
- **b.** essere in regola, ove richiesto, con le norme relative all'ingresso e al soggiorno in Italia, secondo quanto previsto dagli artt. 4.15, 4.16 e 11.4 del Regolamento Generale DASL;
- **c.** essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo insegnamento;
- **d.** essere in regola con gli obblighi e i termini di presentazione della documentazione richiesta per la conferma dell'immatricolazione, secondo gli artt. 4.5 e 4.10 del Regolamento Generale DASL;
- **e.** possedere il requisito linguistico di cui all'art. 10.6 del presente Regolamento e rispettare le propedeuticità e gli ulteriori requisiti didattici applicabili, di cui agli artt. 5.5 e 18.3.

17.2 Lo Studente che non soddisfi i requisiti di cui al precedente art. 17.1 non è ammesso all'esame fino alla regolarizzazione della propria posizione. La mancata ammissione non costituisce una valutazione negativa del profitto. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza, IED potrà indicare, a suo insindacabile giudizio, il recupero dei contenuti non frequentati secondo le modalità stabilite da IED, le quali potranno consistere nelle seguenti:

- **a.** Studio individuale come da programma indicato dal docente;
- **b.** Corsi di recupero e/o di tutoraggio;
- **c.** Frequenza dell'intero insegnamento.

17.3 È espressamente stabilito che nel caso di corsi personalizzati, come contemplati al precedente punto sub 17.2. b), la frequenza deve intendersi, in ogni caso, obbligatoria per l'intero corso ai fini dell'ammissione all'esame. Inoltre, il corso personalizzato prevede il versamento di un importo calcolato in base alle ore di frequenza da recuperare come indicato nell'Appendice Amministrativa DASL.

ART. 18 ESAMI FINALI DI PROFITTO

18.1 Lo Studente deve sostenere nel corso dell'anno accademico gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio Piano di Studi nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente e specificati nell'Handbook di corso.

18.2 Non è consentito allo Studente sostenere esami finali di profitto relativi a insegnamenti che non siano attivati nell'anno accademico di svolgimento, salvo che si tratti di esami indicati nel proprio Piano di Studi e per i quali abbia accumulato un Credito Formativo Accademico da recuperare. In tal caso lo Studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

18.3 Gli esami di profitto vincolati fra loro da propedeuticità devono essere sostenuti nel rispetto della sequenza prevista dal Piano di Studi, come specificato al successivo art. 22.3.

18.4 L'accertamento del profitto individuale dello Studente viene espresso con una votazione in trentesimi o un giudizio di idoneità. Gli esami finali di profitto di ogni insegnamento sono organizzati in modo da accertare la preparazione del candidato nella relativa disciplina. L'accertamento può essere effettuato considerando anche gli esiti di eventuali prove di valutazione intermedia.

18.5 La prova di valutazione intermedia avviene contestualmente al progressivo svolgersi dell'insegnamento ed è programmata e inserita all'interno dell'orario delle lezioni, esercitazioni e laboratori, secondo un calendario e seguendo modalità definite dal docente, in accordo con la struttura didattica competente.
La prova di valutazione intermedia non è oggetto di verbalizzazione ufficiale nella carriera accademica dello Studente, ma solo di registrazione interna da parte del docente e può concorrere alla valutazione finale.

18.6 Gli esami di profitto possono svolgersi secondo modalità diverse, anche tra loro combinate, in funzione degli obiettivi formativi dell'insegnamento, della natura delle attività didattiche e delle competenze oggetto di valutazione. A titolo esemplificativo, le modalità di verifica possono includere:

- **a.** Prove scritte, quali elaborati, relazioni, ricerche, documentazioni scritte, test con domande aperte e/o chiuse.
- **b.** Prove orali, quali colloqui, discussioni, presentazioni o interrogazioni volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, la capacità argomentativa e la consapevolezza critica dello Studente.
- **c.** Prove pratiche o progettuali, quali progetti, elaborati finali, esercitazioni, prove ex-tempore, attività in aula o in laboratorio, anche accompagnate da presentazione e discussione.

Le modalità di verifica possono riguardare attività individuali e/o di gruppo, fermo restando che la valutazione finale deve consentire l'accertamento del percorso e del contributo individuale dello Studente.

18.7 Il docente è tenuto a comunicare agli Studenti entro l'inizio del corso:

- il programma del corso, con inclusa la bibliografia di riferimento;
- il calendario delle prove di valutazione intermedia laddove previste;
- le modalità di verifica dell'apprendimento.

18.8 Gli esami finali di profitto di ciascun insegnamento si svolgono sotto la responsabilità del docente titolare del campo disciplinare. La valutazione può essere svolta anche nell'ambito di una Commissione di Valutazione, presieduta dal docente titolare e composta, ove previsto, da un solo membro aggiuntivo, interno o esterno.

18.9 Durante l'esame deve sempre essere valutabile il contributo individuale di ciascuno Studente, anche quando il lavoro presentato è stato sviluppato in gruppo. A tal fine, ogni Studente è tenuto a presentare e discutere la parte di lavoro svolta e le scelte progettuali a lui riconducibili.

18.10 L'esame finale di profitto si intende superato quando lo Studente consegue una votazione di almeno 18/30 oppure, per le attività formative che prevedono tale modalità di valutazione, un giudizio positivo di idoneità. La votazione massima è 30/30. In caso di assoluta eccellenza della prova, può essere attribuita la lode, con la votazione ufficiale di 30/30 e lode. Qualora la valutazione sia svolta da una Commissione, l'attribuzione della lode richiede l'unanimità dei suoi componenti.

18.11 È consentito allo Studente di rifiutare il voto di un esame finale di profitto. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già verbalizzato con esito positivo.

18.12 Ai fini della registrazione dell'esito degli appelli e dell'eventuale recupero dell'esame, si distinguono le seguenti situazioni:

- Mancata ammissione: lo Studente non può sostenere la prova per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 17.1, secondo quanto disposto dall'art. 17.2.
- Mancata presentazione: lo Studente, regolarmente prenotato e in possesso dei requisiti di ammissione, non si presenta alla prova, senza aver previamente annullato la prenotazione secondo le modalità e i termini comunicati da IED.
- Ritiro dalla prova d'esame: lo Studente, dopo aver iniziato la prova, manifesta la volontà di interromperla prima della conclusione della valutazione. Il ritiro dalla prova è distinto dall'annullamento della prenotazione all'appello d'esame.
- Esito negativo: la prova d'esame è stata sostenuta e valutata con una vot azione inferiore a 18/30 oppure con un giudizio negativo di idoneità. La denominazione «Respinto» si applica alle prove valutate in trentesimi; la denominazione «Non idoneo» si applica alle prove che prevedono un giudizio di idoneità.
- Rifiuto del voto: lo Studente, dopo aver ricevuto una valut azione positiva espressa in trentesimi, dichiara di non accettarla, secondo quanto previsto dall'art. 18.11.

Il mancato completamento della prova non comporta automaticamente l'attribuzione di un esito negativo. La qualificazione dell'evento è determinata in base alle circostanze dell'interruzione e all'eventuale valutazione espressa dal docente. In nessuna delle situazioni sopra indicate sono acquisiti i Crediti Formativi relativi all'esame. Per sostenere nuovamente la prova in un successivo appello, lo Studente deve soddisfare i requisiti di ammissione applicabili, secondo la programmazione comunicata da IED. Restano ferme le regole sul computo degli appelli utili e sugli esami di recupero previste dall'art. 11.7 del Regolamento Generale DASL, dall'art. 20 del presente Regolamento e dagli artt. 3.1 e 3.2 dell'Appendice Amministrativa DASL.

ART. 19 PARAMETRI DI VALUTAZIONE

19.1 I parametri per la valutazione dello Studente si basano sui "Descrittori di Dublino" (Bologna Process, European Qualifications Framework, 2004), che contribuiscono alla descrizione dei titoli in un quadro nazionale ed europeo.

19.2 Essi costituiscono un pacchetto organico e vanno letti in rapporto tra di loro e sono costruiti sui seguenti elementi:

- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding);
- Autonomia di giudizio (making judgements);
- Abilità comunicative (communication skills);
- Capacità di apprendere (learning skills).

Conseguentemente i titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a Studenti che:

- abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca;
- siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio;
- abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi;
- sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti;
- abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.

19.3 Ogni Ordinamento di corso declina tali parametri secondo gli obiettivi formativi del Corso di Studi e degli

insegnamenti.

ART. 20 SESSIONI DI ESAME

20.1 L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame che prevede sessioni ordinarie e straordinarie, articolate in appelli e distribuite nel corso dell'anno accademico, secondo le indicazioni della struttura didattica competente, previa approvazione del Consiglio Accademico. Il numero degli appelli utili successivi al termine di ciascun insegnamento e il relativo computo sono disciplinati dall'art. 11.7 del Regolamento Generale DASL e dall'art. 3.1 dell'Appendice Amministrativa DASL.

20.2 Le sessioni devono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

20.3 Le sessioni d'esame sono così classificate:

Ordinarie

- Sessione invernale
- Sessione estiva
- Sessione autunnale.

Straordinarie

- Sessione invernale.
- Sessione primaverile (riservata agli Studenti del 2° anno di corso)

20.4 Nel caso di più appelli del medesimo insegnamento in una stessa sessione, deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 15 giorni tra un appello e l'altro.

ART. 21 ESAMI DI RECUPERO

21.1 Lo Studente che non abbia acquisito i Crediti Formativi relativi a un insegnamento, anche nelle situazioni di cui al precedente art. 18.12, deve sostenere l'esame di recupero negli appelli programmati da IED, previa regolarizzazione degli eventuali requisiti di ammissione mancanti.

21.2 Gli esami di recupero possono svolgersi nelle sessioni ordinarie e straordinarie.

21.3 Gli oneri dovuti a IED per gli esami di recupero sono disciplinati dall'art. 11.8 del Regolamento Generale DASL e dagli artt. 3.1 e 3.2 dell'Appendice Amministrativa DASL.

21.4 In caso di non ammissione agli esami per inadempienza agli obblighi di frequenza, gli esami possono essere preceduti da un corso personalizzato, la cui frequenza è obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame.
Il corso prevede il versamento di un importo calcolato in base alle ore di frequenza da recuperare, come indicato nell'Appendice Amministrativa DASL.

ART. 22 PROGRESSIONE DEGLI STUDI

22.1 Per poter accedere all' anno successivo al primo lo Studente deve conseguire il numero di Crediti Formativi minimo (40 CFA) previsto dal Piano di Studi.

22.2 Nel caso in cui lo Studente abbia conseguito i crediti minimi di cui all'articolo 22.1, ma non abbia acquisito il totale dei crediti dell'anno di corso precedente dovrà recuperare i contenuti secondo le modalità stabilite dalla scuola (come da articolo 17.2) e sostenere i relativi esami. Gli esami del primo anno devono necessariamente essere recuperati entro l'ultima sessione utile prima della discussione del progetto di tesi.

22.3 Allo Studente che abbia conseguito i crediti necessari per il passaggio all'anno successivo, ma sia comunque in difetto dei Crediti Formativi relativi ad insegnamenti propedeutici previsti dal Piano di Studi, è consentito proseguire gli studi e iscriversi all'anno successivo. Lo Studente può frequentare gli insegnamenti vincolati dalla propedeuticità con l'impossibilità però di sostenerne gli esami di profitto. Una volta superati gli esami soggetti a vincolo di precedenza sarà possibile sostenere gli esami successivi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'Appendice Amministrativa DASL per gli appelli di recupero a pagamento.

22.4 Lo Studente che non abbia acquisito i Crediti Formativi necessari per accedere all'anno di corso successivo deve rinnovare l'iscrizione al medesimo anno in qualità di Studente Ripetente. È tenuto a frequentare nuovamente soltanto gli insegnamenti per i quali non abbia assolto l'obbligo di frequenza; per gli insegnamenti di cui abbia già assolto tale obbligo, è tenuto a sostenere gli esami mancanti. Il rinnovo comporta il pagamento di tasse e contributi secondo i parametri indicati nell'Appendice Amministrativa DASL.

22.5 Alla fine del secondo anno di corso lo Studente deve aver conseguito tutti i Crediti Formativi previsti dal Piano di Studi. Qualora non completi il percorso entro l'ultima sessione straordinaria di Diploma riferita all'anno accademico di iscrizione, deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo nella condizione corrispondente alla propria carriera: Studente Fuori Corso, se deve acquisire Crediti Formativi diversi da quelli della Prova Finale; Studente Diplomando, se deve acquisire unicamente i Crediti Formativi della Prova Finale; Studente Tesista, se ha acquisito tutti i Crediti Formativi e deve unicamente discutere il Progetto di Tesi. Gli importi dovuti sono disciplinati dall'Appendice Amministrativa DASL. Il rinnovo deve essere perfezionato secondo i termini e le modalità previsti dal Regolamento Generale DASL.

22.6 Per gli importi dovuti in relazione alle sessioni straordinarie di recupero della Prova Finale si applicano gli artt.

11.11 e 11.12 del Regolamento Generale DASL e gli artt. 11.3, 11.5 e 11.6 dell'Appendice Amministrativa DASL.

22.7 Lo Studente che, nei casi di cui al precedente art. 22.5, debba rinnovare l'iscrizione in qualità di Studente Diplomando deve provvedervi secondo il termine e le modalità indicati all'art. 4.24 del Regolamento Generale DASL, versando gli importi previsti dall'Appendice Amministrativa DASL.

22.8 Lo Studente che, nei casi di cui al precedente art. 22.5, debba rinnovare l'iscrizione in qualità di Studente Tesista deve provvedervi secondo il termine e le modalità indicati all'art. 4.24 del Regolamento Generale DASL, versando gli importi previsti dall'Appendice Amministrativa DASL.

VI. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

ART. 23 AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI DIPLOMA

23.1 Per essere ammesso alla sessione di Diploma lo Studente deve aver acquisito 120 CFA, secondo le modalità definite dagli Ordinamenti Didattici.

23.2 Per essere ammessi alla sessione di Diploma gli Studenti devono aver acquisito i Crediti Formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio nell'ambito della tipologia didattica relativa alla conoscenza della lingua straniera.

23.3 Nei Corsi di Studio i cui ordinamenti previgenti non individuano uno specifico insegnamento o settore artistico-disciplinare per tale attività, l'assolvimento dell'obbligo relativo alla lingua straniera avviene in modalità specifiche a seconda della lingua di erogazione del corso. Entro il secondo anno e comunque prima dell'iscrizione alla sessione di Diploma, gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio tenuti:

- in lingua italiana: devono dimostrare la conoscenza di una seconda lingua comunitaria (preferibilmente la lingua inglese);
- in lingua inglese: devono dimostrare la conoscenza di una seconda lingua comunitaria (preferibilmente la lingua italiana), ove non diversamente specificato.

Il livello richiesto di conoscenza della lingua corrisponde ad un B2, come da struttura del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Agli Studenti in possesso di certificazione valida verranno riconosciuti i Crediti Formativi relativi alla conoscenza della lingua straniera necessari per l'ammissione alla sessione di Diploma.

23.4 Nei Corsi di Studio che prevedono la corrispondenza tra la tipologia didattica "Lingua straniera" e il settore ABLIN/71 – Inglese, i relativi Crediti Formativi sono acquisiti mediante la frequenza dell'attività formativa e il superamento della prova di idoneità relativi alla lingua inglese, indipendentemente dalla lingua di erogazione del Corso di Studio.

ART. 24 PROGETTO/ELABORATO DI TESI

24.1 Il lavoro di tesi corrisponde a una attività formativa conclusiva del secondo anno ed è finalizzato allo sviluppo, alla presentazione e alla discussione di un progetto coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Tale attività è prevista dal Piano degli Studi ed è disciplinata dall'Ordinamento didattico applicabile.

24.2 L'esame finale consiste nella presentazione ad una Commissione di Valutazione del progetto di tesi, corredato di elaborati grafici e analitico-documentali, nonché dal modello fisico e/o virtuale, ove richiesto.

24.3 Il lavoro presentato è individuale. Anche nel caso di progetti di gruppo deve sempre essere possibile individuare il percorso del singolo Studente, che dovrà presentare e discutere con la Commissione di Valutazione il lavoro svolto.

24.4 I gruppi di lavoro non possono essere composti da più di sei Studenti. I progetti che coinvolgono Studenti appartenenti a diversi Corsi di Studio, o che presentano particolare complessità progettuale, possono essere articolati in più gruppi di tesi, ciascuno nel rispetto del limite massimo di sei Studenti.

24.5 La realizzazione del progetto di tesi è suddivisa in due fasi:

a. Impostazione del progetto di tesi
La fase di impostazione si svolge nell'ambito di una attività formativa del secondo anno ed è finalizzata alla definizione del tema, della ricerca preliminare, del metodo di lavoro e del concept progettuale. La fase si conclude con un esame di profitto, valutato in trentesimi. Il superamento dell'esame costituisce condizione preliminare per l'accesso alla fase di sviluppo del progetto di tesi.

b. Sviluppo del progetto di tesi
La fase di sviluppo corrisponde alla realizzazione e finalizzazione del progetto impostato nella fase precedente ed è riferita ai Crediti Formativi della Prova Finale.
Lo sviluppo del progetto è svolto dallo Studente, o dal gruppo di lavoro, sotto la supervisione del relatore. Il relatore orienta il percorso, verifica l'avanzamento del lavoro e può indirizzare lo Studente o il gruppo di lavoro alle attività di supporto previste.
La fase si conclude con una valutazione del relatore, svolta mediante prova di idoneità del progetto di tesi secondo l'ordinamento applicabile al Corso di Studio. Tale valutazione accerta che il progetto abbia raggiunto

un livello di sviluppo sufficiente per consentire una valutazione informata in sede di discussione finale.
L'esito positivo della valutazione, unitamente all'acquisizione di tutti i Crediti Formativi previsti dal Piano degli Studi e all'assolvimento degli obblighi amministrativi e didattici applicabili, consente allo Studente di iscriversi alla sessione di Diploma.
In caso di esito negativo, lo Studente è tenuto a integrare o rielaborare il progetto secondo le indicazioni ricevute dal relatore e può presentarsi a una successiva sessione di Diploma, secondo il calendario accademico applicabile.

ART. 25 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

25.1 La Commissione di Valutazione, composta da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 elementi votanti, viene nominata dalla Direzione di Sede ed è così composta:

- Presidente della Commissione di Valutazione (scelto tra Direttore Accademico, Direttore di Sede, Direttore di Scuola, Coordinatore di corso se non relatore).
- Relatore di tesi.
- Commissari interni (scelti, per competenza, tra: Docenti IED, Academic Manager, Academic Coordinator).
- Commissari esterni, in un massimo di due, selezionati per coerenza con tema e obiettivi del corso, competenza comprovata nel settore ed esperienza nella valutazione di progetti (scelti tra Docenti di altre sedi IED, Docenti o Ricercatori presso altre istituzioni AFAM, Università o Enti di Ricerca, professionisti ed esperti del settore).

25.2 Il Presidente della Commissione di Valutazione può invitare altri membri esterni, senza diritto di voto, per eventuali approfondimenti e pareri non vincolanti.

ART. 26 SISTEMA DI VALUTAZIONE

26.1 La valutazione conclusiva tiene conto sia dell'intera carriera dello Studente, sia dell'esito della discussione del Progetto di Tesi. Si basa sulla media ponderata dei voti in trentesimi riportati negli esami convertita in centodecimi, con una possibile variazione definita dalla Commissione di Valutazione, compresa tra 0 e + 5 come meglio specificato di seguito:

- ECCELLENTE (5 punti)
- BUONO (3-4 punti)
- DISCRETO (1 – 2 punti)
- SUFFICIENTE (0 punti).

26.2 La media dei voti registrati in carriera è calcolata sui Crediti Formativi corrispondenti a tutti gli esami del primo e del secondo anno, escluse le attività per le quali è prevista una valutazione di idoneità e non un voto in trentesimi. Ai soli fini del calcolo della media ponderata, agli esami superati con 30/30 e lode è attribuito convenzionalmente il valore di 31. La votazione ufficiale dell'esame resta 30/30 e lode.

26.3 La votazione finale di Diploma è espressa in centodecimi ed è determinata sommando alla media ponderata dei voti di cui al precedente art. 26.2, convertita in centodecimi, il punteggio attribuito dalla Commissione di Valutazione alla discussione del Progetto di Tesi, nei limiti di cui al precedente art. 26.1. Il voto minimo per superare l'esame finale è 66/110; il voto massimo è 110/110. La proposta di votazione finale viene avanzata alla Commissione di Valutazione dal Relatore di tesi. Se la somma supera il punteggio di 110, il voto finale è di 110/110.
Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110/110, su proposta e su parere unanime della Commissione, può essere assegnata la lode.

26.4 L'assegnazione della lode è sempre a discrezione della Commissione di Valutazione anche nel caso in cui la media dei voti registrati in carriera (di cui al precedente art. 26.2) superi il punteggio di 110/110.

ART. 27 SESSIONI DI DIPLOMA

27.1 Per le prove finali di diploma sono previste le seguenti sessioni:

- Ordinaria: sessione estiva (giugno-luglio);
- Straordinaria (programmata da IED e concordata con lo Studente): sessione invernale e sessione primaverile.

27.2 Per gli importi dovuti in relazione all'iscrizione alle sessioni di Diploma si applicano gli artt. 11.11 e 11.12 del Regolamento Generale DASL e gli artt. 11.3, 11.5 e 11.6 dell'Appendice Amministrativa DASL.

ART. 28 TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI

28.1 IED rilascia titoli di Diploma Accademico di Secondo Livello esclusivamente per i Corsi di Studio espressamente riconosciuti dal MUR.

VII. MOBILITÀ STUDENTESCA

ART. 29 PROGRAMMI DI SCAMBIO

29.1 IED promuove la partecipazione a programmi di scambio fra Studenti, a livello nazionale e internazionale, offrendo l'opportunità di seguire un periodo dei propri studi presso le sedi del proprio network (Interchange Study Program) o all'estero, presso le Università partner (Erasmus+ / Exchange Study Program). La partecipazione al programma Erasmus+ è regolamentata dallo specifico bando di concorso pubblicato annualmente.

29.2 I Crediti Formativi conseguiti in programmi di mobilità studentesca oggetto di convenzione sono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello Studente, secondo le modalità previste dalla convenzione e dai Regolamenti sulla Mobilità Studentesca.

29.3 Tutti i programmi di scambio sono disciplinati dai Regolamenti sulla Mobilità Studentesca.

VIII. TRASFERIMENTI

ART. 30 TRASFERIMENTO PRESSO ALTRE ACCADEMIE/UNIVERSITÀ

30.1 Lo Studente, in regola con la posizione amministrativa, può trasferirsi presso altra Accademia/Università, presentando domanda al Direttore di Sede, entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.

30.2 La Direzione di Sede è tenuta a comunicare allo Studente l'avvenuta accettazione della domanda entro 15 giorni di calendario dalla presentazione della domanda di trasferimento.

30.3 A decorrere dalla data di accettazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia/Università, la carriera accademica dello Studente presso IED viene sospesa.

30.4 Lo Studente trasferito presso altra Accademia/Università può richiedere la documentazione attestante il proprio curriculum accademico con indicazione degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi acquisiti.

ART. 31 TRASFERIMENTO DA ALTRE ACCADEMIE / UNIVERSITÀ

31.1 La domanda di trasferimento da altra Accademia/Università, anche straniera, indirizzata al Direttore di Sede, deve pervenire prima dell'inizio delle attività didattiche dell'anno di Corso di destinazione e comunque entro il 1° settembre immediatamente precedente l'inizio di tali attività.

31.2 Alla domanda di trasferimento da altra Accademia/Università deve essere allegato il curriculum accademico con il programma dettagliato dei corsi seguiti, l'indicazione degli esami sostenuti, dei voti e dei Crediti Formativi acquisiti o, per le domande provenienti da Accademie/Università che non adottino il sistema ECTS (European Credit Transfer System), il monte orario di ciascun insegnamento frequentato.

31.3 Ai fini dell'ottenimento del titolo DASL possono essere riconosciuti solo CFA maturati presso istituzioni riconosciute nel sistema ordinamentale del loro Paese.

31.4 Le richieste di trasferimento possono essere accettate dopo attenta valutazione dei requisiti di ammissione (titolo di studio e livello di lingua di erogazione del corso) e della precedente carriera accademica dello Studente, inclusi portfolio e risultati didattici.

31.5 Le Scuole di competenza, in collaborazione con il coordinamento accademico, sentito il Consiglio Accademico, deliberano l'accettazione della domanda di trasferimento e il conseguente riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia/Università di provenienza entro il 30 settembre per l'ammissione al primo o al secondo anno di Corso, successivamente al termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 31.1, con l'indicazione:

- **a.** di eventuali Crediti Formativi da recuperare e percorsi integrativi o propedeuticità, se si riscontrano elementi di non congruità tra curricula pregressi e Piani di Studio attivi presso IED;
- **b.** di eventuali Crediti Formativi, allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e Piani di Studio attivati da IED.

31.6 Il Consiglio Accademico valuta l'idoneità della domanda presentata e, se necessario, richiede allo Studente di sostenere un colloquio motivazionale con il Coordinatore di corso.

31.7 Lo Studente proveniente da altra Accademia/Università può ottenere il riconoscimento fino a un massimo del 50% dei Crediti Formativi Accademici previsti dall'ordinamento didattico del corso IED prescelto, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.M. 14/2018. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Accademico o previste da specifici accordi accademici interuniversitari, nel rispetto della normativa vigente.

31.8 La valutazione della carriera accademica pregressa di uno Studente prevede il versamento di una tassa, stabilita annualmente nell'Appendice Amministrativa DASL. Nel caso in cui lo Studente, ricevuta la valutazione positiva del Consiglio Accademico, decida di procedere con l'iscrizione, il costo della tassa di valutazione sarà da ritenersi incluso e conguagliato nella tassa d'iscrizione.

31.9 Una volta ricevuta la conferma di accettazione alla richiesta di trasferimento, lo Studente viene iscritto con i Crediti Formativi convalidati ed è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione annuale, della tassa regionale per il diritto allo studio e della retta di frequenza calcolata secondo i Crediti Formativi acquisiti, come indicato

annualmente nell'Appendice Amministrativa DASL.

31.10 Lo Studente ammesso deve presentare a IED la domanda di approvazione di un Piano di Studi individuale, di cui al precedente art. 7.

31.11 Il Piano di Studi deve riportare i Crediti Formativi già acquisiti (inclusi gli eventuali Crediti Formativi relativi all'anno accademico a cui è stato ammesso) e gli eventuali Crediti Formativi da recuperare accumulati.

31.12 La Direzione di Sede, sentito il Consiglio Accademico, si riserva di valutare domande di trasferimento presentate oltre i termini indicati.

IX. PASSAGGI DI CORSO

ART. 32 PASSAGGI DI CORSO

32.1 Lo Studente IED ha facoltà di richiedere il passaggio da un Corso di Studi IED ad un altro del medesimo livello presso la stessa sede purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti per l'accesso al corso prescelto e compatibilmente con la struttura e le tempistiche del percorso formativo.
IED verifica la compatibilità dei piani di studio, la disponibilità di posti e valuta la carriera pregressa dello Studente ai fini di un'eventuale abbreviazione di carriera. IED si riserva di accettare o rifiutare la richiesta, anche in ragione di eventuali incompatibilità tra i calendari didattici e le tempistiche dei percorsi.

32.2 In caso di accettazione, IED valuta la carriera accademica pregressa e riconosce eventuali Crediti Formativi acquisiti nel precedente Corso di Studi, se corrispondenti al Piano di Studi del corso prescelto. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di passaggio da un Corso di Studi ad un altro, le eventuali prove di ammissione e il percorso formativo che lo Studente dovrà frequentare.

32.3 Lo Studente IED iscritto a un corso di Diploma accademico di Secondo Livello ha facoltà di richiedere il passaggio al medesimo o altro corso presso altra sede IED alle seguenti condizioni:

- che sia in possesso dei requisiti di ammissione inclusi i requisiti linguistici di insegnamento del corso
- che abbia sostenuto e superato tutti gli esami previsti dal Piano di Studi concordati tra le sedi, fino alla data prevista per il passaggio di corso;
- che sussista compatibilità tra il percorso formativo dello Studente e quello del corso di destinazione, anche sotto il profilo della struttura e delle tempistiche didattiche;
- che nella sede prescelta vi sia disponibilità di posti e che il corso sia stato attivato nell'anno accademico di riferimento;
- che sia in regola con la posizione amministrativa.

IED valuta la richiesta di passaggio tenendo conto della compatibilità dei calendari didattici e dell'organizzazione dei percorsi, riservandosi di accettarla o rifiutarla anche in presenza di incompatibilità temporali tra i Corsi.

32.4 Fermo restando le condizioni sopra citate, lo Studente iscritto a un percorso di studio che rilasci il titolo di Diploma Accademico di Secondo Livello (riconosciuto dal MUR) potrà conseguire il titolo di Diploma Accademico di Secondo Livello solo se trasferito in altra sede IED autorizzata a rilasciare titoli di Diploma Accademico di Secondo Livello.

32.5 La domanda di passaggio di corso ad altre sedi IED Italia, indirizzata al Direttore di Sede, deve essere consegnata dal 15 luglio al 15 ottobre, secondo quanto previsto dall'art. 10.1 del Regolamento Generale DASL.

32.6 Le iscrizioni possono essere effettuate dopo attenta valutazione dei requisiti di ammissione e della precedente carriera accademica dello Studente, inclusi portfolio e risultati didattici. La struttura didattica competente valuta l'idoneità della domanda e indica i Crediti Formativi da acquisire, l'annualità e il semestre di inserimento. Nel caso in cui lo Studente venga ammesso a un determinato anno di corso con Crediti Formativi da recuperare relativi all'anno accademico precedente a quello di inserimento e debba frequentare lezioni integrative dovrà versare un importo calcolato in base al numero di ore di lezione come specificato nell'Appendice Amministrativa DASL. Nel caso in cui lo Studente dovesse sostenere esami integrativi dovrà versare l'importo per ogni singolo esame.

32.7 La sede di provenienza inoltra alla sede di destinazione il curriculum accademico dello Studente, con indicazione degli esami di profitto sostenuti, dei voti e dei Crediti Formativi acquisiti. Dal momento dell'accettazione lo Studente è tenuto al versamento di tasse, contributi e indennità previsti dalla sede di destinazione.

32.8 L'accettazione del passaggio di corso è sempre subordinata alla valutazione del Consiglio Accademico di sede, alla disponibilità di posti all'interno della sede di destinazione e, nel caso di passaggio di corso ad un altro tenuto in altra lingua, al possesso dei requisiti linguistici.
Lo Studente che ha richiesto il passaggio di corso è tenuto, inoltre, a presentare un portfolio dei progetti realizzati durante il percorso di studi. La valutazione del portfolio è ininfluente ai fini dell'accettazione da parte della sede di destinazione, ma consente a IED di analizzare le conoscenze e le competenze dello Studente.

X. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

ART. 33 SOSPENSIONE DEGLI STUDI

33.1 Lo Studente ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli studi e quindi di sospendere la propria posizione

amministrativa e didattica per l'Anno Accademico in corso ("Congelamento").

33.2 La sospensione temporanea o Congelamento consente allo Studente di congelare gli importi versati secondo quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento Generale DASL.

33.3 Il congelamento può essere richiesto solo se:

- lo Studente è in regola con la posizione amministrativa;
- lo Studente, alla data della richiesta, non ha maturato assenze superiori al 20% delle attività previste dal Piano di Studi fino a quel momento erogate e, in ogni caso, non abbia superato le 6 settimane di assenza consecutive;
- alla data di presentazione della richiesta, non sia stato erogato più del 50% del monte ore complessivo delle attività didattiche previste dal Piano di Studi per l'anno di Corso oggetto del Congelamento. La percentuale è calcolata sulle ore effettivamente erogate da IED, indipendentemente dalla frequenza dello Studente, secondo la programmazione didattica del relativo anno di Corso.

33.4 Il congelamento può essere ottenuto esclusivamente in caso di comprovati motivi quali:

- Gravi problemi di salute dello Studente;
- Gravi problemi familiari;
- Maternità;
- Studio (opportunità di altre esperienze formative).

33.5 La richiesta di congelamento deve essere presentata alla Segreteria Didattica, allegando copia della documentazione attestante la motivazione. La Direzione di Sede valuta la richiesta sulla base della documentazione presentata. Non vengono accettate domande di congelamento pervenute oltre le 6 settimane di assenza consecutive.

33.6 Nel periodo di sospensione degli studi lo Studente non può frequentare gli insegnamenti né sostenere esami di profitto. Gli obblighi di pagamento e il trattamento degli importi versati restano disciplinati dall'art. 14 del Regolamento Generale DASL.

33.7 Il Coordinatore Accademico, sentito lo Studente, decide quando e con quali modalità far riprendere la frequenza alle lezioni dello Studente cui è stato concesso il Congelamento.

ART. 34 INTERRUZIONE DEGLI STUDI

34.1 Gli Studenti che non intendono frequentare i corsi per uno o più anni accademici possono chiedere l'interruzione degli Studi, ottenendo l'esenzione dal pagamento delle tasse subordinatamente alle previsioni di cui al Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello. Durante il periodo di interruzione non è possibile frequentare corsi o sostenere esami.

34.2 L'interruzione degli studi può avere una durata massima di cinque anni accademici consecutivi. Gli anni di interruzione sono computati nel termine di mancato rinnovo dell'iscrizione previsto dall'art. 36.1. Lo Studente può riprendere gli studi nell'anno accademico immediatamente successivo al quinto anno di interruzione, presentando la domanda e perfezionando il rinnovo dell'iscrizione secondo quanto previsto dal successivo art. 34.5.

34.3 La richiesta di interruzione deve essere presentata a IED entro e non oltre il 31 luglio, secondo quanto previsto dall'art. 15.2 del Regolamento Generale DASL.

34.4 Il rinnovo dell'iscrizione avviene mediante il pagamento previsto dal Regolamento Generale DASL e non richiede la presentazione di una nuova domanda di iscrizione. Lo Studente che abbia già rinnovato l'iscrizione non può avvalersi dell'interruzione degli studi, salvo il caso di adesione a una promozione per pagamento anticipato. In quest'ultimo caso, se la richiesta di interruzione è presentata entro e non oltre il 31 luglio, IED restituirà quanto già corrisposto per il rinnovo anticipato, secondo quanto previsto dall'art. 15.3 del Regolamento Generale DASL.
A decorrere dal 1° agosto, lo Studente che abbia già rinnovato l'iscrizione può richiedere esclusivamente il Congelamento annuale. La richiesta è valutata dalla Direzione di Sede secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 33 del presente Regolamento e dall'art. 14 del Regolamento Generale DASL.

34.5 Per riprendere gli studi interrotti, lo Studente deve presentare apposita domanda scritta indirizzata alla Direzione di Sede entro il 31 luglio precedente l'anno accademico nel quale intende riprendere gli studi e perfezionare il rinnovo dell'iscrizione secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento Generale DASL. In caso di interruzione della durata massima consentita, la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio del quinto anno accademico di interruzione. Restano salvi gli eventuali rinnovi tardivi autorizzati da IED.

34.6 All'atto della ripresa degli studi lo Studente è tenuto al versamento delle tasse in vigore nell'anno accademico in cui riprende gli studi.

34.7 Il Coordinatore Accademico, sentito lo Studente, decide quando e con quali modalità far riprendere la frequenza alle lezioni e indica eventuali insegnamenti da recuperare.

34.8 Lo Studente che non abbia comunicato in forma scritta a IED la propria intenzione di interrompere gli studi è tenuto a presentare domanda di valutazione della carriera pregressa.

34.9 All'atto dell'eventuale iscrizione, lo Studente che non abbia comunicato in forma scritta l'interruzione degli studi ai sensi del precedente art. 34.8 deve procedere al pagamento della tassa di iscrizione dovuta per ciascun anno di interruzione non comunicata, oltre alla retta di frequenza in vigore nell'anno accademico in cui riprende gli studi.

XI. RINUNCIA AGLI STUDI

Art. 35 RINUNCIA AGLI STUDI

35.1 La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata formalmente, in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.

35.2 Lo Studente ha la facoltà di rinunciare al proseguimento degli studi e quindi alla sua iscrizione al Corso di Studi e alla relativa frequenza, presentando apposita domanda scritta di rinuncia alla segreteria. In seguito alla verifica della regolarità della posizione amministrativa del richiedente, la segreteria rilascia la ricevuta per accettazione.

35.3 Lo Studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa, con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

35.4 La rinuncia agli studi comporta la decadenza della qualifica di Studente e il divieto di accedere agli spazi dedicati all'attività didattica.

35.5 Lo Studente che volesse riprendere gli studi è tenuto ad immatricolarsi nuovamente ed eventualmente presentare la domanda di valutazione della carriera pregressa.

ART. 36 DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

36.1 Lo Studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al Corso di Studi per cinque anni accademici consecutivi, compresi gli anni di interruzione di cui all'art. 34, decade dalla qualifica di Studente qualora non perfezioni il rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico immediatamente successivo al quinto entro i termini previsti dal Regolamento Generale DASL. Restano salvi gli eventuali rinnovi tardivi autorizzati da IED secondo il presente Regolamento e l'eccezione prevista dall'art. 36.4 per lo Studente Tesista.

36.2 Decade dalla qualifica di Studente anche lo Studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al Corso di Studi, non abbia superato esami di profitto per cinque anni accademici. Ai fini di tale computo sono esclusi gli anni di interruzione degli studi regolarmente richiesta ai sensi dell'art. 34.

36.3 Lo Studente che perde tale qualifica ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti le attività compiute nella carriera accademica. Tali certificazioni debbono riportare specifica annotazione della data da cui decade la qualifica di Studente. Lo Studente può immatricolarsi ex novo ai Corsi di Studio, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati, chiedendo l'abbreviazione di carriera, ossia il riconoscimento di Crediti Formativi derivanti dalle attività svolte nella carriera precedente. La struttura didattica competente delibererà se l'iscrizione sarà valida per il primo anno o il secondo anno. Lo Studente dovrà versare tasse e contributi stabiliti annualmente nell'Appendice Amministrativa DASL.

36.4 La decadenza non si applica allo Studente "Tesista" che, pur non avendo rinnovato l'Iscrizione per cinque anni, abbia acquisito tutti i Crediti Formativi necessari al conseguimento del titolo e sia in debito unicamente della discussione del Progetto di Tesi; in questo caso lo Studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi stabiliti annualmente nell'Appendice Amministrativa DASL.

ART. 37 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

37.1 La qualifica di Studente iscritto a IED e dei diritti/servizi ad essa connessi cessa per:

- Conseguimento del Titolo di Studio;
- Trasferimento ad altra carriera accademica o universitaria;
- Rinuncia agli Studi;
- Decadenza;
- Espulsione.

XII. DOCUMENTAZIONE E PROPRIETÀ DEI PROGETTI

ART. 38 DOCUMENTAZIONE E PROPRIETÀ DEI PROGETTI

38.1 Al fine di garantire e tutelare lo Studente e tutti i suoi diritti nei rapporti con soggetti terzi, IED, ove non diversamente concordato, avrà la esclusiva titolarità di ogni diritto di proprietà su elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studio e/o durante le attività extracurricolari. Pertanto, lo Studente cede sin da ora a IED, a titolo gratuito e senza limitazione di spazio o tempo, tutti i diritti degli elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività extracurriculari. IED valuterà la possibilità di reintegro dei diritti caso per caso a fronte di specifica richiesta dello Studente. In ogni caso, lo Studente avrà diritto ad essere riconosciuto Autore di quanto dallo stesso realizzato durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività extracurriculari.

38.2 I diritti dello Studente in ordine a quanto dal medesimo ideato e/o realizzato, ivi inclusa la possibilità di cedere a terzi tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, sono disciplinati da apposite convenzioni.

38.3 Lo Studente autorizza espressamente IED ad utilizzare liberamente e gratuitamente, a fini promozionali e divulgativi e nel rispetto delle norme di legge vigenti, gli elaborati, le tesi ed ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo.

38.4 Salvo specifica autorizzazione scritta da parte di IED e degli eventuali altri soggetti coinvolti, lo Studente si impegna a non divulgare a terzi o pubblicare su mezzi di comunicazione o diffusione di massa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante siti web, o internet in generale, pubblicazioni o riviste) elaborati, tesi, opere e/o progetti realizzati e/o ideati dallo Studente medesimo, da altri Studenti, da docenti e/o collaboratori IED durante i corsi e/o durante le attività extra curriculari.

38.5 Lo Studente che desidera procedere autonomamente allo sviluppo di tali progetti deve farne richiesta scritta a IED.

XIII. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 39 BORSE DI STUDIO IED E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

39.1 Ogni anno IED attiva bandi di concorso per Borse di Studio per l'iscrizione al primo anno di corso. Il Bando è aperto a tutti gli Studenti che si vogliono iscrivere ai Corsi DASL. Per il rinnovo della Borsa di Studio per l'anno successivo lo Studente è tenuto a soddisfare i requisiti previsti nel regolamento del bando di concorso.

39.2 IED si riserva il diritto di revocare Borse di Studio e agevolazioni economiche per motivi sia disciplinari, sia accademici. Tali decisioni prese dalla Direzione di Sede sono irrevocabili e insindacabili.

39.3 In caso di revoca della Borsa di Studio o agevolazione economica lo Studente è tenuto a versare l'intero ammontare della retta di frequenza dell'anno in corso.

39.4 Non è consentito il cumulo delle riduzioni e agevolazioni di cui al presente articolo con quelle previste agli articoli che seguono, né sono consentiti in ogni caso cumuli fra le riduzioni, agevolazioni e borse di studio contemplate nella presente sezione sulle riduzioni e agevolazioni.

ART. 40 DIRITTO ALLO STUDIO - DIPLOMI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

40.1 IED coordina e organizza interventi e servizi diretti all'attuazione del Diritto allo Studio come previsto dalla legge regionale della Regione Lombardia, n. 33 del 13 dicembre 2004.

40.2 IED, inoltre, sviluppa interventi e propone un'offerta di servizi finalizzati ad agevolare la partecipazione ai Corsi di Studio e a migliorare le condizioni di vita e di studio degli Studenti. Gli interventi riguardano i seguenti benefici e servizi:

- Borsa di studio DSU (Diritto allo studio universitario, legge regionale 33/2004);
- Interventi per la mobilità internazionale e scambi internazionali;
- Servizio Biblioteca - Emeroteca - Videoteca e prestito libri gratuito;
- Attività culturali e di socializzazione;
- Tutor didattici;
- Servizio orientamento al lavoro/stage.

40.3 Le borse di studio DSU, di cui al precedente art. 40.2, vengono assegnate attraverso specifico concorso, il cui bando viene pubblicato entro il mese di luglio di ogni anno per l'anno accademico successivo.

40.4 I termini per la presentazione della domanda per la borsa di studio e per la pubblicazione della graduatoria sono specificati nel bando di concorso. Possono partecipare al concorso tutti gli Studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello in possesso dei requisiti economici e di merito specificati nel bando.

40.5 Il criterio di assegnazione per le borse di studio DSU è basato sulla valutazione della condizione economico-patrimoniale e su requisiti di merito specifici per ogni anno di corso. Il valore delle borse di studio erogate è differenziato in base alla tipologia di Studente (in sede, fuori sede, pendolare) e alla fascia economica del nucleo familiare di appartenenza.

40.6 Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle borse di studio DSU si rimanda al relativo bando.

ART 41. AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI AD ALTRI CORSI

41.1 IED si riserva la facoltà di concedere ai propri Studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello una agevolazione economica sulla retta di frequenza per l'iscrizione ad altri corsi IED, con esclusione dei corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello.

XIV. RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

ART. 42 ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E CONSULTA DEGLI STUDENTI

42.1 Sono organi collegiali di rappresentanza degli Studenti regolarmente iscritti la Consulta degli Studenti e l'Assemblea degli Studenti.

42.2 Gli organi di rappresentanza degli Studenti esercitano funzioni di carattere propositivo e consultivo, indirizzano le richieste e formulano proposte al Consiglio Accademico, in merito all'organizzazione didattica e dei servizi per gli

Studenti.

42.3 L'Assemblea degli Studenti è composta dai Rappresentanti di annualità scelti fra i Rappresentanti di sezione eletti dagli Studenti.
L'Assemblea elegge al suo interno i membri della Consulta degli Studenti, in numero variabile in proporzione al numero di iscritti presenti nella sede di riferimento, come previsto dalla normativa vigente.

42.4 Tutti gli aspetti legati alle elezioni, alle attività e all'organizzazione degli organi di Rappresentanza Studentesca sono disciplinati dallo specifico Regolamento.

XV. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 43 DIRITTI DELLO STUDENTE

43.1 Frequentare e partecipare alle attività accademiche ed extra-didattiche nel pieno rispetto della diversità, senza pregiudizi e discriminazioni; essere trattato con dignità e rispetto, senza minacce di atti prepotenti, molestie o intimidazioni.

43.2 Apprendere secondo le modalità pubblicate nel programma specifico del corso e ricevere comunicazione di eventuali modifiche.

43.3 Ottenere qualità e professionalità nei contenuti, nell'insegnamento e nella valutazione.

43.4 Pretendere che IED applichi in modo adeguato e non discriminatorio la propria autorità per far rispettare norme e regolamenti.

43.5 Avere la possibilità di confrontarsi con IED riguardo lo svolgimento di un corso, le attività accademiche e i servizi forniti nel caso in cui questi risultino al di sotto dello standard ragionevolmente previsto da IED.

ART. 44 DOVERI E RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE

44.1 Rispettare i Regolamenti IED, nonché le politiche relative al trattamento degli altri Studenti e del personale IED.

44.2 Ottenere, leggere, conoscere e uniformarsi, ai parametri di valutazione di disciplina e di corso, accettare l'autorità IED, in tutte le questioni accademiche e disciplinari.

44.3 Presentare opere, elaborati e/o progetti entro il termine stabilito e sostenere gli esami di profitto come richiesto.

44.4 Rispettare le norme in materia del diritto d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale.

44.5 Rispettare le norme in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi e in materia di plagio e/o contraffazione astenendosi dal presentare a proprio nome opere, elaborati e/o progetti realizzati da terzi.

44.6 Comunicare per iscritto alla Segreteria, entro i termini definiti, l'intenzione di ritirarsi dal corso. La mancata comunicazione del ritiro risulterà come assenza agli esami.

ART. 45 NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

45.1 Gli Studenti sono tenuti a comportarsi civilmente, educatamente e con osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità dello svolgimento delle attività didattiche e amministrative presenti negli spazi dell'Istituto. Gli Studenti, con i loro comportamenti, non devono in alcun modo mettere in pericolo la loro o altrui sicurezza, oltre a rispettare il decoro, la pulizia e l'integrità degli spazi, dei beni e di ogni altro oggetto ivi presente, sia esso di proprietà di IED, sia privata.

45.2 Gli Studenti che violano le norme di comportamento possono incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Disciplinare.

ELENCO REGOLAMENTI

Riportiamo di seguito l'elenco dei Regolamenti, che lo Studente è tenuto a conoscere e rispettare:

- Regolamento Generale Corsi Accademici di Secondo Livello
- Appendice Amministrativa al Regolamento Generale Corsi Accademici di Secondo Livello
- Regolamento Disciplinare
- Regolamento per l'attivazione e la gestione di identità / carriere Alias
- Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie ed il loro contrasto;
- Regolamento Organi di Rappresentanza Studentesca
- Regolamenti di Mobilità Studentesca
- Regolamenti Laboratori/sicurezza
- Guida alla sicurezza IED